

ALLEGATO 2



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Approvato il 16.07.2024

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1** Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento da parte di “Milano & Partners” (di seguito “M&P” o “Associazione”) di contratti aventi ad oggetto forniture, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice”).
- 1.2** L’Associazione applica le disposizioni in materia di affidamento tenendo in adeguata considerazione gli scopi della propria attività, così come definiti dall’art. 3 dello Statuto e in particolare la promozione di eventi culturali, scientifici, artistici, sportivi, commerciali, sociali e istituzionali nella città di Milano per favorire l’attrazione di turisti, capitale umano ed imprese estere, nonché per coinvolgere portatori di interesse quali le istituzioni, le università ed enti di ricerca, le imprese, le associazioni di categoria e la società civile.

Art. 2

Principi comuni e Responsabile Unico del Progetto

- 2.1** L’Associazione procede all’affidamento dei servizi, delle forniture, dei lavori e degli incarichi sottosoglia in conformità alle disposizioni contenute nel libro II, parte I, del Codice, nonché nel rispetto dei principi generali enunciati nel titolo I del Codice e delle norme a tutela della concorrenza, dell’accesso al mercato, della trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nonché dei principi e delle norme in materia sociale ed ambientale.
- 2.2** Acquisti ripetuti di servizi e forniture sono calcolati unitariamente, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, se sono programmabili preventivamente, per tipologia, ammontare e frequenza, all’inizio di ciascun anno. In caso contrario, le soglie di valore si calcolano in relazione al contenuto delle determine per l’acquisto.
- 2.4** A norma dell’art. 15, comma 2, del Codice, in relazione ai contratti affidati mediante le procedure previste dal presente Regolamento, la Società individuerà un Responsabile Unico del Progetto (di seguito “RUP”) in possesso dei requisiti previsti dall’art. 15 e dall’All.to I.2 del d.lgs. n. 36/2023.
- 2.5** Il RUP trasmette all’Organismo di Vigilanza dell’Associazione, al Consiglio Direttivo della stessa, nonché all’Organo di Revisione, l’elenco semestrale dei lavori, servizi e forniture effettuati nel medesimo periodo.

Art. 3

Criteri di aggiudicazione

- 3.1** La Società aggiudica i contratti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Resta fermo che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, o di natura tecnica e intellettuale, o caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo.
- 3.2** A norma dell'art. 108, comma 7, del Codice, l'Associazione può prevedere nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta, e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di promuovere la parità di genere, l'Associazione può prevedere nell'avviso o nell'invito il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

Art. 4

Principio di rotazione

- 4.1** L'Associazione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, ai sensi dell'art. 49 del Codice.
- 4.2** In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 4.3** In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, l'Associazione può invitare il contraente uscente o individuarlo quale affidatario diretto.
- 4.4** Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice, l'Associazione non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 4.5** È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.

Art. 5

Procedure di affidamento

- 5.1** In conformità all'art. 50, comma 1, del Codice, M&P applica le seguenti procedure di affidamento:
- a) affidamento diretto di lavori sino a 150.000,00 euro e di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Associazione;

b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a un milione di euro, oppure di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

- 5.2** Gli affidamenti diretti di cui al paragrafo 5.1 possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 6.2 del presente Regolamento.
- 5.3** Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice, M&P dà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Associazione.
- 5.4** Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo M&P non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che l'Associazione indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'un per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Art. 6

Procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000

- 6.1** In caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera a), del presente Regolamento, l'Associazione può acquisire sul mercato informazioni, dati ed elementi utili ad identificare le migliori soluzioni presenti ed i potenziali affidatari, con la finalità di individuare la soluzione che più risponda alle esigenze ed agli obiettivi attesi, senza che ciò determini necessariamente un confronto comparativo o competitivo. La valutazione può essere fatta dal RUP designato ai sensi dell'art. 2.4.
- 6.2** Qualora l'aggiudicazione avvenga senza previa comparazione di più offerte, l'ordine tiene luogo della determina a contrarre ove contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo del fornitore e sia stato preventivamente verificato il possesso in capo al medesimo dei requisiti soggettivi e, se richiesti, tecnico-professionali.

Art. 7

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ma pari o superiore alla soglia di affidamento diretto

- 7.1** Per i lavori di importo compreso tra 150.000 euro e un milione di euro e per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, l'Associazione seleziona l'aggiudicatario mediante procedura negoziata, previo invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, come definito dall'art. 50, comma 1, lett. e, del Codice.

- 7.2** Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice l'Associazione seleziona l'aggiudicatario mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- 7.3** La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- 7.3** Successivamente, la procedura si articola in tre fasi:
- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati;
 - c) valutazione delle offerte, scelta dell'aggiudicatario e stipula del contratto.

Art. 8

Indagini di mercato ed elenco degli operatori economici

- 8.1** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee dall'Associazione e possono essere differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, assicurando in ogni caso la pubblicità dell'indagine. Se si procede mediante avviso pubblico, la durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto e non può essere comunque inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza sino ad un minimo di cinque giorni.
- 8.2** M&P può altresì costituire elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure. Gli elenchi sono costituiti previo avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Associazione o reso noto mediante altre idonee forme di pubblicità, in cui sono indicati i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'Associazione intende eventualmente suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
- 8.4** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti, tra i quali obbligatoriamente l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente M&P delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 8.5** L'Associazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione di norma nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Essa può procedere anche alla verifica a "campione" della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
- 8.6** Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Art. 9

CIG e tracciabilità

- 9.1** Ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti dell'Associazione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 9.2** Ciascuna transazione dell'Associazione deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC. Il CIG è acquisito dal RUP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo vita del contratto mediante scambio di dati e informazioni con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).
- 9.3** Ai sensi degli articoli 1, commi 65 e 67, della Legge n. 66/2005 e 222, comma 12, del Codice, nonché in conformità alla Delibera ANAC n. 610/2023, per ogni affidamento di valore superiore a 40.000,00 Euro è dovuto il contributo ANAC.

Art. 10

Affidamento di forniture e servizi infungibili

- 10.1** L'Associazione può procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture infungibili anche di importo superiore alle soglie di cui all'art. 5 del presente Regolamento, anche in relazione alle specifiche esigenze di garantire la continuità e i risultati dei progetti.
- 10.2** Il RUP accerta l'unicità dell'operatore economico verificando l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative anche sulla base delle informazioni e dichiarazioni rese dallo stesso operatore affidatario e/o attraverso consultazioni preliminari di mercato. All'esito della verifica, se positiva, il RUP predispone una proposta motivata di affidamento diretto e la invia al Direttore Generale, affinché proceda alla conclusione del contratto. L'esito della valutazione è trasmesso all'Organismo di Vigilanza unitamente al report periodico sugli acquisti dell'Associazione ed è in ogni caso conservato agli atti.

Art. 11

Commissione giudicatrice

- 11.1** Nelle procedure competitive di cui agli articoli 5, lettera b) e 7 del presente Regolamento, in cui il criterio di aggiudicazione sia individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Fondazione nomina una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
- 11.2** Il RUP può essere componente della Commissione, anche con funzioni di Presidente.
- 11.3** In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche nell'organizzazione di altri soggetti pubblici, o tra professionisti esterni.
- 11.4** Non possono essere nominati commissari:
- a) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - b) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 12

Stipula del contratto

- 12.1** Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- 12.2** Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice, agli acquisti effettuati in conformità al presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 12.3** Nel contratto l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare:
- a) le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) il Modello 231 e il Codice etico della Associazione;
 - c) le previsioni dei Protocolli di legalità sottoscritti dalle Autorità competenti, ove applicabili;
 - c) in generale, tutte le disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza, conflitto di interessi, tutela delle condizioni di lavoro e in materia ambientale.

Art. 13

Spese economiche

- 13.1** Le procedure di affidamento di cui all'articolo 5 del presente Regolamento non si applicano per le spese economiche, ovvero quelle spese di modico importo e per il funzionamento dell'associazione, che non originano da contratti di appalto ma da esigenze contingenti non programmabili, tali da rendere indispensabile il pagamento immediato.
- 13.2** È costituito presso l'Associazione un fondo cassa di importo pari a 1.500,00 euro, cui il Responsabile designato può attingere per far fronte alle spese economiche. A fronte dei pagamenti effettuati e tracciati il Responsabile registra le uscite e dispone periodicamente la reintegrazione del fondo stesso.
- 13.3** Il fondo economico può essere utilizzato per le seguenti spese, fermo restando il limite di spesa:
- a) spese per piccole riparazioni straordinarie e non previste, inclusi i materiali di ricambio;
 - b) spese postali e telegrafiche e per l'acquisto di valori bollati;
 - c) spese per piccola cancelleria;
 - d) spese per mobilità del personale su mezzi pubblici, non rientranti nell'ambito delle missioni;
 - e) spese per l'acquisto di stampa quotidiana, periodica e simili;
 - f) imposte e tasse (es: spese contrattuali, di registrazione e visure catastali e camerali, canoni di abbonamenti internet, radiofonici e televisivi, diritti erariali, oneri derivanti da contenziosi, oneri doganali);
 - g) spese per la pubblicazione di annunci di lavoro su appositi portali/social network;
 - h) piccole spese che si rendono necessarie per eventi contingenti legati all'Associazione.
- 13.4** Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 13.5** Le spese di cui al presente paragrafo sono escluse dall'obbligo di acquisizione del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14

Verifica dei requisiti e FVOE

- 14.1** Per le procedure di affidamento di valore inferiore ai 40.000 Euro gli operatori dimostrano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'Associazione può procedere a verifiche "a campione" del contenuto delle dichiarazioni.
- 14.2** Ai sensi dell'art. 24 del Codice ed in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 262/2023, il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli artt. 94, 95, 98, 100 e 103 del Codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento avviene tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) presente nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, eventualmente confrontandolo interoperativamente con i dati del DGUE.
- 14.3** Per gli operatori economici privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al punto 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del DPR n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 15 **Norme di rinvio**

- 15.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice e dai regolamenti e provvedimenti attuativi dello stesso, se e in quanto compatibili.
- 15.2** Le disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle modifiche dovute a sopravvenute norme europee o nazionali che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento.
- 15.3** Le soglie di acquisizione previste nel presente Regolamento debbono intendersi automaticamente sostituite da quelle contenute nella eventuale disciplina sopravvenuta.

Art. 16 **Modifiche al Regolamento**

- 16.1** Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio periodico, al fine di adeguarne le disposizioni ad eventuali previsioni normative o regolamentari sopravvenute, e comunque alla data di conclusione del progetto.
- 16.2** Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito atto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 17 **Entrata in vigore e abrogazioni**

- 17.1** Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.
- 17.2** Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione.